

# Meno Uno alla sentenza... Martedì 31 gennaio,



dopo 7 anni e 7 mesi (!), la conclusione del 1° grado del processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.

Gli imputati, ai vertici delle nove società coinvolte nell'immane tragedia, sono accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo, incendio colposo, lesioni gravi e gravissime. Reati di natura colposa ... La realtà, però, è ben diversa.

Perché sulla tragedia di Viareggio vi è stata omissione e rimozione dolosa di cautele che avrebbero evitato 32 Vittime e feriti gravissimi. Lo stesso art. 437 del Codice penale recita che "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito ...".

L'obbligo di predisporre misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su datori di lavoro, amministratori delegati e dirigenti. Vi è stato chiaramente il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento. Questo rapporto sussiste quando l'azione doverosa è stata omessa; azione che se fosse stata compiuta avrebbe impedito l'evento nel senso che non si sarebbe verificato. Non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, se (e quando) il compimento dell'attività omessa lo avrebbe impedito.

Avendo: - disposto la velocità fino a 100 km/h, - omesso barriere protettive, - resi inutilizzabili i rilevatori temperatura boccole, - annullato circolari su carri scudo e cuscinetto, - azzerato e limitato controlli, verifiche ed ispezioni; non avendo: - istituito il "dispositivo antisvio", - adottato cisterne sicure al trasporto di sostanze altamente pericolose, - predisposto una valutazione del rischio e un piano di evacuazione in caso di deragliamento ed esplosioni ... .. è la prova provata di un'evidente responsabilità dolosa.



<http://www.ilmondochevorreviareggio.it/wordpress/>